

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 10/03/1999  
 Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 29/02/2000  
 Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 05/03/2001  
 Modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 17/07/2003  
 Modificato con deliberazione di C.C. n.12 del 25/03/2014  
 Modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 22.12.2015  
 Modificato con deliberazione di C.C. n. del .2017

### Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Malcesine.

### Art. 2 - Oggetto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, di qualsiasi natura, sia permanente che temporanea, effettuata su:
  - a) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze, aree destinate a mercati anche attrezzati, aree pubbliche) appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Malcesine;
  - b) spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui alla lettera a);
  - c) aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
  - d) aree da adibirsi ad attività commerciali ed artigianali nella zona demaniale portuale a terra.
2. Con i termini occupazione e occupare si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
3. Il canone di cui al comma 1 deve intendersi assorbente di qualsiasi altro canone dovuto al Comune per la medesima causale ed in particolare di quello previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

### Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto; per le aziende commerciali dal proprietario titolare dell'azienda commerciale, o dall'affittuario obbligato in solido.
2. Nei casi di contitolari di concessione o d'autorizzazione il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

### Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di suolo pubblico, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Tutte le altre occupazioni sono temporanee.
2. Le richieste di occupazione temporanea provenienti da qualunque soggetto, pubblico o privato, data la possibile eterogeneità dei modi, dei contenuti e dei fini, saranno comunque valutate dalla Giunta, in ordine alla compatibilità con gli eventi già programmati, ed in ogni caso al fine di tutelare l'ordine, la sicurezza, il decoro e la quiete pubblica.
3. Per le occupazioni temporanee il canone si calcola con la formula stabilita dall'allegato D.

### Art. 5 - Concessione

1. Ogni occupazione sia permanente che temporanea di aree o spazi di cui all'art. 2 deve essere preceduta dall'ottenimento di apposita concessione, rilasciata dal competente funzionario responsabile su domanda dell'interessato.
2. Nel caso di occupazioni che richiedano valutazioni sotto il profilo dell'arredo urbano, del traffico, del commercio e urbanistico dovranno essere sentiti i competenti uffici comunali.
3. La concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali di cui all'art. 11, le quali sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salvo l'ipotesi di cui all'art. 10, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
4. La concessione non è altresì necessaria per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.
5. E' facoltà del Comune vietare, in ogni caso, l'occupazione per motivi di interesse pubblico, viabilità, decoro ambientale, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie.

### Art. 6 - Diritti di terzi

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

### Art. 7 - Occupazioni abusive e difforme

- 1. Le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione o in eccedenza rispetto alle superfici concesse, sono considerate**

**abusive. Sono inoltre considerate abusive le occupazioni revocate, sospese, decadute, estinte, cessate, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi.**

- 2. In caso di occupazioni abusive, nonché in caso di occupazioni realizzate in difformità alle disposizioni dell'atto di concessione, l'Ufficio di Polizia Locale, provvede alla contestazione delle relative violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, disponendo la rimozione immediata dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici.**
- 3. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, con il provvedimento di cui al comma precedente, può essere assegnato un congruo termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti di fatto delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi. Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di eventuale altra concessione.**
- 4. Resta comunque a carico del concessionario o dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.**
- 5. Alle occupazioni abusive e a quelle difformi, si applicano le penalità, indennità, le sanzioni e gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento**

#### **Art. 8 - Domanda per il rilascio della concessione**

1. Chiunque intenda occupare, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente, a seconda della necessità e della tipologia di occupazione:
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico da parte di onlus;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio per occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche per propaganda elettorale nei casi e con le modalità previste dalla legge;
  - domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione in tutti gli altri casi.
2. La domanda di cui sopra, in carta legale, con salvezza delle esenzioni di legge, e la dichiarazione sostitutiva, esente dalla carta legale, **devono essere presentate tramite il SUAP - Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini oppure, con riguardo a occupazioni temporanee richieste per attività a scopo benefico tramite posta certificata.**
3. La domanda e la dichiarazione sopra citata, devono contenere quanto previsto nella modulistica; qualora quest'ultima risulti incompleta, o mancante di uno o più dati essenziali ai fini dell'istruttoria, o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati, sarà dichiarata inaccoglibile.
4. Con riguardo ai mezzi e attrezzature mobili, in caso di occupazioni permanenti i titolari di pubblici esercizi che intendono esporre tavoli, sedie o altro sul suolo pubblico dovranno documentare adeguatamente, oltre al tipo, alla dimensione e al numero degli stessi, una soluzione di arredo urbano, da realizzarsi con strutture adatte a delimitare decorosamente il suolo pubblico oggetto della richiesta: detti mezzi ed attrezzature (fioriere od altro), dovranno essere dettagliati nelle misure, materiali, forme e colori a mezzo di allegata idonea documentazione grafica e/o fotografica al fine dell'esame da parte di apposita conferenza di servizi.
5. Per quanto riguarda le esposizioni di menù o simili, i prezzi praticati dovranno essere esposti tramite un unico listino da realizzarsi su targa mono facciale, priva di foto o disegni da montarsi preferibilmente su treppiede: non sarà autorizzata l'esposizione di cartelli o listini scritti a mano o di non chiara lettura.
6. Il suolo pubblico concesso sarà delimitato con apposite borchie metalliche predisposte dai competenti organi comunali; tali delimitazioni dovranno essere scrupolosamente rispettate dal concessionario: lo sconfinamento dagli spazi concessi per tre volte renderà obbligatoria la revoca del suolo concesso. Il provvedimento amministrativo comunale autorizza solo l'occupazione di suolo pubblico e, pertanto, il concessionario dovrà munirsi di tutte le altre eventuali necessarie autorizzazioni, per qualsiasi altra esposizione, come bacheche a muro e non, organi di illuminazione, ombrelloni e tende, griglie, mezzi pubblicitari di vario tipo, ecc., anche se insistenti su suolo privato.
7. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se ed in quanto ritenuto necessario dall'ufficio competente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
8. Le spese per imposte, tasse, diritti e quelle inerenti o conseguenti al rilascio dell'atto di concessione, registrazione compresa ove richiesta, sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

#### **Art. 9 - Atto di concessione - contenuto e limiti**

1. La durata della concessione per le occupazioni permanenti ha la validità massima di anni 6 (sei) con scadenza al 31 **Dicembre del sesto anno. Per ottenere il rinnovo l'interessato dovrà presentare istanza in bollo, con la stessa procedura prevista per il rilascio di una nuova concessione, almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza originaria, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. E' escluso il tacito rinnovo della concessione.**
2. I plateatici richiesti per la prima volta vengono concessi, qualora ne ricorrano i presupposti, nel primo anno in via sperimentale, anche per periodi inferiori all'anno, con applicazione della tariffa prevista per le occupazioni permanenti. Se in tale periodo l'operatività del plateatico non si riveli incompatibile col contesto urbano ed abitativo e qualora non siano state rilevate situazioni di disturbo alla quiete pubblica o alla pubblica sicurezza, il plateatico verrà concesso d'ufficio per i successivi cinque anni. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di revocare in ogni tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni qualora il plateatico sia fonte di disturbo alla quiete pubblica o di intralcio alla viabilità e comunque per motivi di pubblico interesse.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad acquisire dagli Uffici o Settori Comunali competenti i necessari pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta, trascorsi inutilmente i quali si intenderanno acquisiti favorevolmente. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita Conferenza di Servizi o di richiedere il parere di altri Uffici, Settori od autorità esterni al Comune. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o diniego della concessione è di 60 giorni in caso di occupazione permanente, di 15 giorni in caso di occupazione temporanea. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga all'ufficio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.
4. La concessione è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi e le attrezzature in essa specificati. Gli effetti della concessione, **compresa la durata**, decorrono dalla data indicata nella medesima.
5. **E' facoltà del Comune vietare, in ogni caso, l'occupazione per motivi di interesse pubblico, viabilità, decoro ambientale e in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari. Il competente funzionario responsabile ha sempre la facoltà di rigettare le**

**richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per morosità del richiedente nei confronti del Comune relative alla Tributo sui Rifiuti. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.**

6. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della autorizzazione o da cui possano derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile comunale o a terzi, o, infine, in particolari motivate circostanze che lo giustificano, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non oltre sei mesi dalla conclusione del lavoro.
7. L'atto di autorizzazione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che a richiesta dovrà esibire.
8. In tutti i casi l'autorizzazione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre in ogni momento nuove condizioni e prescrizioni – anche durante il corso della autorizzazione stessa – nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture per motivate ragioni di pubblico interesse derivanti da esigenze di tutela del paesaggio, della viabilità, della sicurezza e ciò senza obbligo di indennizzo. L'Amministrazione si adopererà affinché tali nuove condizioni e prescrizioni siano imposte durante i mesi di chiusura invernale degli esercizi.
9. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammesso il trasferimento o la cessione ad altri. In caso di richiesta di subentro per affitto d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione commerciale da parte dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, la concessione sarà aggiornata indicando anche il nominativo di chi esercita l'attività. Il proprietario dell'azienda commerciale rimarrà comunque il titolare della concessione, sino alla scadenza naturale prevista nell'atto originario emanato dal Comune e dovrà provvedere al pagamento del canone annuale per l'occupazione del suolo secondo le scadenze previste dal Regolamento e delle eventuali sanzioni rilevate ai sensi dello stesso. In caso di richiesta di subentro per cessione d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione commerciale da parte dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, si rilascerà il subentro nella concessione anche nel caso vengano accertate delle morosità nel pagamento del canone per le annualità precedenti, anche parziali. In tale caso il Comune, procederà nei confronti del precedente titolare dell'attività alla riscossione coattiva delle somme dovute.

Nell'atto di concessione dovranno essere indicati:

- la durata;
- l'ubicazione e le misure dell'area e/o spazio concesso;
- l'uso cui l'occupazione è destinata e l'attività svolta;
- le condizioni generali e/o speciali alle quali il Comune subordina la concessione;
- le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;
- l'importo del canone dovuto.

#### **Art. 9 bis – Disciplina della concessione di occupazione suolo annesso a pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere e norme generali di esposizione**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere viene rilasciata al proprietario (titolare) dell'azienda commerciale: le occupazioni di suolo devono essere poste in essere garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio, determinata dalla proiezioni dei muri interni sulla proprietà pubblica; gli elementi di arredo dovranno essere posti in posizione parallela e longitudinale rispetto alla facciata del fabbricato. Listini prezzi e fioriere dovranno essere collocati all'interno del suolo pubblico concesso. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi all'esercizio entro una distanza non superiore a 10 metri lineari, misurati secondo il percorso più breve a partire dalla porta di accesso alla pubblica via, ovvero da plateatico attiguo regolarmente assegnato, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti all'area.
2. Non è consentito occupare spazi pubblici se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Appartengono alla classificazione di viabilità marginale, le strade che sono consentite ai soli residenti oppure quelle pedonali.
3. Non è consentito occupare suolo pubblico o parti di esso se l'occupazione:
  - è collocata a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi. Distanze inferiori saranno valutate al momento della richiesta di autorizzazione;
  - è collocata ad una distanza radiale non opportuna e/o adeguata dagli accessi alle chiese e/o capitelli votivi.
4. Non è consentito installare occupazione di suolo pubblico o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza, fatta eccezione per tavolini o altri elementi che non precludano la vista dell'edificio. Le occupazioni di suolo pubblico non devono occultare la vista di targhe, lapidi, capitelli votivi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
5. Non è consentito installare occupazioni di suolo pubblico o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo pubblico non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione dell'occupazione di suolo pubblico occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il Settore Tecnico competente in materia di viabilità e traffico.
6. In caso di occupazioni non contigue, qualora più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune rilascia la concessione, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:
  - superficie di somministrazione risultante agli atti del comune (agibilità destinazione urbanistica e autorizzazione amministrativa in vigore);
  - precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale del locale; anzianità e storicità comprovate dalla documentazione agli atti del comune secondo le seguenti caratterizzazioni: fino a sette anni locale non storico, da 8 a 15 anni locale mediamente storico, oltre locale storico; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese;
  - attiguità del locale alla superficie da assegnare;
  - sede della attività;
  - storicità della gestione del locale tenendo conto delle annualità di gestione in capo allo attuale intestatario della autorizzazione o a parente fino al 2° grado (acquisto o affitto azienda).

7. La valutazione sarà così effettuata, con arrotondamento del risultato finale:
- determinare la superficie complessiva occupabile sulla piazza e la superficie complessiva di somministrazione dei locali interessati;
  - determinare la quota spettante ad ogni singola attività secondo il rapporto:
- a) somma superficie complessiva di somministrazione dei locali interessati come risultante da autorizzazione/superficie singola attività = il risultato ottenuto verrà parametrato in base alla storicità del locale:
- locale storico = coeff. 1,00
  - locale mediamente storico = coeff. 0,75
- b) parametro attiguità alla superficie da assegnare:
- locale attiguo = coeff. 1,00
  - locale non attiguo = coeff. 0,90
- c) parametro sede della attività:
- sede su stessa via/piazza = coeff. 1,00
  - sede su altra via limitrofa = coeff. 0,90
- d) parametro della superficie assegnata tenendo conto della storicità della gestione del locale:
- meno di tre anni = coeff. 0,50
  - fino a sei anni = coeff. 0,70
  - dal settimo anno = coeff. 1,00
- e) la metratura non assegnata al 100% viene ricollocata al locale con maggiore storicità;
- f) la riparametrizzazione sarà effettuata con la approvazione del presente Regolamento e successivamente con cadenza triennale.
8. Qualora ad un esercizio commerciale sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante lo stesso ed il medesimo spazio venga richiesto da altri esercizi commerciali, anch'essi non antistanti, la predetta area verrà assegnata, alla data del 30 Novembre dell'anno in corso, applicando la procedura di selezione tra i richiedenti ed assegnerà l'area alla stregua dei criteri elencati nel comma 6. La procedura di selezione avverrà tramite la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 (trenta), trascorsi i quali si procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola richiesta.
9. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti all'area, l'estensione lineare massima non può superare i metri 10 oppure l'estensione di prospetto dell'esercizio, qualora fosse maggiore. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui:
- l'occupazione di suolo pubblico sia collocato sotto aree porticate;
  - l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia posta ad almeno metri 1,50 da muro confinante privo di accessi e/o vedute dirette;
  - l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia posta ad almeno metri 2,50 da vedute dirette e balconi;
  - la distanza dai passi carrai sia posta ad almeno metri 3,00.
10. Obblighi del titolare della concessione di occupazione di suolo annessa a pubblici esercizi:
- per motivi di decoro, nei casi di chiusura dell'esercizio per più di sessanta giorni, gli arredi (comprese tende di qualunque tipo – comprese tende fisse-, fioriere, piante) dovranno essere rimossi e l'area dovrà essere lasciata completamente libera. Nei giorni di riposo settimanale, tavoli, sedie, ombrelloni potranno rimanere accatastati all'esterno, purché non arrechino intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
  - l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio. E' comunque facoltà dell'Amministrazione inserire nel provvedimento di concessione ulteriori prescrizioni;
  - qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione potrà essere ridotto. Nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione di occupazione;
  - dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
  - dovranno essere rispettati i limiti massimi di immissione del rumore come previsto dalle norme vigenti in materia;
  - **l'arredo per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, tende fisse e non, fioriere, menù, e quant'altro, dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle norme tecniche in materia di insegne e tende da sole, ovvero "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano";**
  - tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni.
11. **Con riguardo a plateatici ad uso pubblico esercizio, coperti da strutture fisse al suolo in aderenza al fabbricato, regolarmente autorizzate anche successivamente all'ottenimento della concessione, il plateatico sarà limitato automaticamente alla proiezione della struttura al suolo. Eventuale plateatico non contiguo regolarmente rilasciato dovrà uniformare obbligatoriamente l'arredo urbano ivi presente (colore – tipologia ombrelloni e colore del fabbricato). In casi particolari, ove la conformazione del plateatico sia irregolare e non permetta la posa in opera di una tenda che copra l'intera superficie, è ammessa l'installazione, anche contigua, previa autorizzazione, di ombrelloni di misura tale da non superare il perimetro della concessione delimitato dalle borchie.**
12. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si provvederà con atto Giunta Comunale, sulla base di quanto previsto dal codice civile in materia.

#### **Art. 10 - Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dar immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale il quale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 11 - Occupazioni occasionali**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 ml. in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc., e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al

competente ufficio comunale come previsto dal precedente art. 4, comma 3.

#### **Art. 12 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a. limitare l'occupazione all'area assegnata rispettando le misure ed i confini indicati nella concessione;
  - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
  - c. occupare l'area e/o lo spazio esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
  - d. non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;
  - e. mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo e/o gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate;
  - f. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
  - g. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o al personale dei competenti uffici appositamente autorizzati, l'atto di concessione che legittima l'occupazione;
  - h. versare alle scadenze stabilite il canone previsto;
  - i. rispettare le norme igienico - sanitarie, di sicurezza e di tutela dell'inquinamento acustico;
  - j. costituire la cauzione eventualmente prevista dall'atto di concessione;
  - k. **limitare a cm. 150 l'altezza degli espositori di merci; possono essere autorizzate altezze superiori, fino ad un massimo di cm. 190 , solo in adiacenza del muro dell' esercizio e con una profondità massima di cm 60, tenendo conto delle necessità commerciali, con riguardo a specifici articoli, secondo le prescrizioni di cui all'art. 12 comma 1 lettera k), con salvaguardia architettonica dello spazio urbano in cui vengono inseriti. Non sarà ammessa l'esposizione di merce appesa ai muri o alle tende parasole. Ai titolari di esercizi commerciali è fatto divieto di collocare sul suolo in concessione elementi di esposizione per merce non conformi ai normali usi e necessità, intendendo per tali: cassette, contenitori di cartone, stuoie. Eventuali pedane in legno saranno concesse al solo scopo di permettere l'esposizione in strade con pendenza;**
    - l. **non è consentito alcun tamponamento con bande laterali e/o frontali; eventuali bande mobili e provvisorie, saranno autorizzate per lo stretto tempo necessario a garantire adeguata protezione solare per prodotti alimentari deperibili;**
    - m. **non è consentita la vendita diretta per asporto (qualora il concessionario sia titolare di licenza commerciale in sede fissa);**
    - n. **sul suolo concesso è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento quali ad esempio videogiochi o simili.**
2. **Il suolo pubblico occupato non deve essere adibito ad uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione. Nelle occupazioni direttamente e fisicamente collegate ad esercizi di somministrazione non potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, salvo attrezzature strettamente funzionali ad un corretto svolgimento dell'attività di ristorazione (con esclusione dei bar frigorifero in genere) da verificarsi caso per caso (pass/guéridon con altezza massima di 110 cm).**
3. Il titolare della concessione assume ogni responsabilità per eventuali danni, al Comune o a terzi, derivanti dall'occupazione.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso contrario provvederà il Comune con addebito delle spese.
5. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione è ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.
6. Le concessioni di aree e/o spazi pubblici, qualora nell'atto non sia specificato un diverso e limitato periodo, si intendono concesse per l'esercizio dell'attività durante tutto l'arco dell'anno.
7. Rimane a carico del concessionario l'obbligo di mantenere in ordine l'area assegnata, durante i periodi brevi di chiusura dell'esercizio. E' obbligo altresì del concessionario stesso rimuovere i mezzi e le attrezzature durante le chiusure prolungate, superiori a quindici giorni, senza diritto a rimborsi di canone. In quest'ultimo caso l'area concessa dovrà rimanere sgombera, essendo vietato l'accatastamento di tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro.

#### **Art. 13 – Decadenza ed estinzione della concessione**

1. **Sono causa di decadenza della concessione:**
  - **le reiterate violazioni da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, nonché di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;**
  - **il mancato pagamento del canone stabilito, di eventuali penalità nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario e collegati all'occupazione concessa, entro i termini previsti;**
  - **l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi;**
  - **il mancato pagamento della Tassa sui Rifiuti dovuta dal concessionario per la medesima attività oggetto di concessione;**
2. **La decadenza opererà quando il titolare della concessione, ricevuta formale diffida dal competente ufficio, non vi adempia nei termini indicati.**
3. **Il provvedimento di decadenza della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto.**
4. **Sono causa di estinzione della concessione:**
  - **la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;**
  - **la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.**
5. **Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o per quello successivo all'estinzione della concessione, il canone già versato non sarà restituito né spetteranno riduzioni del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.**
6. **Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.**

#### **Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Eventuali modifiche formulate dal concessionario, in aumento o in diminuzione della superficie del plateatico già concesso, potranno essere richieste inoltrando la domanda al protocollo del comune, con le modalità di cui all'art. 8, a partire dalla data del 1<sup>o</sup> ottobre fino al 30 novembre, con validità per l'anno successivo. Non sarà dato corso a domande pervenute prima e dopo i due mesi indicati.

2. **Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca della concessione è efficace dalla data di notificazione al concessionario.**
3. **Il provvedimento di cui al comma precedente, è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio comunale competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.**
4. **La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Comune, danno diritto solamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, computato in giorni, risultante dal provvedimento. Tale rimborso, su richiesta del concessionario, potrà essere computato in diminuzione del canone dovuto per gli anni successivi ovvero in diminuzione del canone eventualmente ancora dovuto per l'annualità in corso.**
5. **La concessione viene sospesa fino a sette giorni per recidiva nella violazione delle prescrizioni in essa contenute o delle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico. La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per tre volte entro 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione. In caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione sopra citato, ed entro 12 mesi dalla stessa, è dichiarata la decadenza della concessione.**
6. **La concessione è inoltre sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:**
  - **agli arredi e agli impianti autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;**
  - **la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;**
  - **i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.**
7. **Il provvedimento di sospensione è adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa; il formale provvedimento è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.**
8. **I presupposti di fatto per l'applicazione del suddetto provvedimento sono accertati dagli organi di Polizia, che trasmettono le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.**
9. **Nel caso della sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, fermo restando che il concessionario non ha diritto a rimborso del canone già corrisposto né a rideterminazione del canone dovuto.**
10. **La concessione è revocata per rilevato omesso pagamento anche parziale del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 60 (sessanta) giorni.**
11. **Il provvedimento di concessione è soggetto a decadenza nei casi espressamente previsti dalla legge.**
12. **I provvedimenti di cui ai commi precedenti spettano al responsabile competente al rilascio della concessione.**

#### **Art. 15 - Cessazione anticipata dell'occupazione**

1. Chi pone fine volontariamente all'occupazione permanente o temporanea prima della scadenza stabilita nell'atto di concessione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al competente ufficio e non ha titolo alla restituzione del canone.

#### **Art. 16 - Subentro nella concessione per occupazioni permanenti**

1. In caso di subentro nella concessione per occupazioni a carattere permanente, in assenza di variazioni sostanziali nel contenuto della stessa, gli interessati dovranno presentarne richiesta di subentro al competente ufficio, il quale, verificata la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario.
2. In caso di subentro in corso d'anno, il canone già versato anticipatamente dal precedente concessionario sarà computato in diminuzione del canone totale dovuto per l'intero anno. L'eventuale quota residua, non ancora versata, è dovuta dal subentrante.
3. Se, in caso di subentro, dovessero presentarsi variazioni sostanziali nel contenuto della concessione, gli interessati dovranno produrre domanda per il rilascio di nuova concessione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.
4. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

#### **Art. 17 - Rinnovo della concessione temporanea**

1. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. In tal caso il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. La richiesta di proroga deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta del pagamento del canone.

#### **Art. 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo pubblico che per gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il Comune è classificato in 4 categorie, come da elenco allegato al presente Regolamento (all. sub. A), in base alla diversa importanza delle strade, aree e spazi pubblici ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare ed in base alle seguenti proporzioni:
  - 1^ categoria tariffa 100%
  - 2^ categoria tariffa ridotta all'90%
  - 3^ categoria tariffa ridotta al 65%
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Art. 19 - Elementi incidenti sull'entità del canone**

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o

- lineare superiore. Le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore ad 1 mq. o ml. sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq. o ml.
- Ove più occupazioni, purché della stessa natura, insistano ciascuna su area pubblica distinta, il canone per dette singole occupazioni è determinato cumulativamente, sommando le relative superfici e provvedendo quindi all'eventuale arrotondamento delle frazioni all'unità di misura superiore.
  - Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo dello stesso, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
  - Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico a mezzo di vetrine o altri corpi sospesi sono soggette a concessione ed al pagamento del canone solo se aggettanti almeno 10 cm. dal vivo del muro. In tal caso la superficie è determinata come al comma precedente.
  - Per le occupazioni con fioriere, la superficie da computare è quella effettivamente occupata dalle fioriere medesime, salvo il caso in cui il posizionamento di fioriere delimiti un'area ben definita con preclusione alla circolazione veicolare e/o pedonale. In questo ultimo caso, la superficie da computare è quella complessivamente delimitata dalle fioriere stesse.
  - Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone.

#### **Art. 20 - Tariffa e determinazione del canone**

- Il canone, determinato con le formule di cui all'allegato C, è dovuto dai titolari delle concessioni o, in mancanza, dall'occupante di fatto:
  - sulla base della classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici di cui all'art.18,così come individuate nell'allegato A;
  - sulla base dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, nonché della durata dell'occupazione stessa;
  - sulla base del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività così come determinato nell'allegato B relativamente ad ogni singola tipologia di occupazione (per quanto riguarda specifiche tipologie di occupazioni non previste nel suddetto allegato, la tariffa sarà applicata per analogia con riguardo ad occupazioni simili);
  - sulla base di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione così come determinato nell'allegato C
- Le tariffe sono stabilite con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, restano in vigore le tariffe applicate per l'anno precedente.
- Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa, il canone non è suscettibile di frazionamento salvo quanto previsto dall'art. 14.
- Per le occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle poste in essere con parcheggi a pagamento, il canone è dovuto per giorni, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore a 24 ore.

#### **Art. 21 - Casi particolari**

- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- Gli apparecchi per la distribuzione automatica di tabacchi e simili, sono assoggettati al canone solo se aggettanti almeno 10 cm. dal vivo del muro.
- Le fioriere adiacenti alla porta di ingresso sono esentate dal pagamento quando la superficie occupata è inferiore 1000 centimetri quadri (1/10 di metro quadro).
- Sono esentati dal pagamento contenitori per la raccolta differenziata nelle tipologie approvate dal comune.
- Per il commercio su aree pubbliche, nonché per le occupazioni relative al mercato settimanale le disposizioni del presente regolamento sono applicabili fatta salva la specifica normativa di legge o regolamentare.
- Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune.
- Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.
- La tariffa del canone, relativa alle occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, viene determinata con provvedimento della Giunta Comunale.
- Lo scontrino rilasciato dalle apposite apparecchiature sostituisce l'autorizzazione.
- Nel caso di occupazioni insistenti in parte su area demaniale e in parte su area comunale, il canone applicato sarà lo stesso calcolato per la concessione dell'area demaniale.

#### **Art. 21 bis -Terreni gravati da uso civico**

- I canoni sono determinati in applicazione dei coefficienti di cui all'art. 20, anche per le concessioni rilasciate a seguito di autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione.
- Il Comune assume le spese relative al procedimento di mutamento temporaneo di destinazione, in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto nr. 2223 del 16/07/2003; ogni ulteriore richiesta da parte del concessionario, volta all'integrazione della concessione rilasciata e comportante richiesta di mutamento di destinazione, viene istruita unicamente previa dichiarazione del concessionario di assunzione integrale delle spese del procedimento.
- Alla scadenza della concessione rilasciata previa autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione delle terre di uso civico, il Comune acquisirà a titolo gratuito i manufatti e le opere costruite dai privati sul suolo pubblico.
- Qualora, alla scadenza della autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione, l'acquisizione in proprietà da parte del Comune dei suddetti manufatti od opere, ovvero parti di essi, dovesse risultare non rispondente alle finalità di tutela dei diritti della collettività, il privato dovrà provvedere, a proprie spese, alla demolizione ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, secondo l'originaria destinazione.
- Nel caso il cui il concessionario ceda, a qualunque titolo, e senza il consenso del Comune, l'attività esercitata sul terreno gravato da uso civico, la concessione decade. In tal caso il Comune diventa proprietario dei manufatti e delle opere costruite dall'ex concessionario sul suolo pubblico, corrispondendo la minore somma tra l'incremento del valore del fondo ed il costo dei materiali. Qualora l'acquisizione in proprietà da parte del Comune dei suddetti manufatti od opere, ovvero parti di essi, dovesse risultare non rispondente alle finalità di tutela dei diritti della collettività, il Comune potrà richiedere al privato di provvedere, a proprie spese, alla demolizione ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, secondo l'originaria destinazione e senza diritto ad indennità.
- Nel caso in cui il Comune comunichi su richiesta il consenso alla cessione di attività, si procede ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
- Il rilascio della concessione è subordinato alla previa accettazione scritta, da parte del richiedente, delle prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6; dette prescrizioni devono inoltre espressamente risultare dall'atto di concessione.

### Art. 22 - Agevolazioni

1. Con riguardo alle occupazioni effettuate per ristrutturazioni edilizie nel centro storico rivolte al recupero funzionale degli edifici, il coefficiente previsto alla tabella allegato c) è ridotto a 0,20.
2. Le attività commerciali e i pubblici esercizi titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente, ad esclusione delle occupazioni effettuate dal mercato settimanale, potranno ottenere una riduzione dell'importo della tariffa nella misura del 20% (venti per cento) nel caso i giorni di apertura dell'attività o dell'esercizio siano superiori o uguali a 280 (duecentottanta) nell'arco dei 12 mesi dal 1 gennaio al 31 dicembre. A tal fine il giorno di chiusura settimanale si considera come giorno utile di apertura.
3. Per accedere alla riduzione prevista dal comma 2, il richiedente deve presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente la richiesta di agevolazione e la dichiarazione che la propria attività sarà aperta i giorni necessari per ottenere la riduzione della tariffa indicando i periodi e i giorni di apertura per gli opportuni controlli. La riduzione sarà applicata dalla tariffa dell'anno in corso.
4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il richiedente dovrà produrre all'ufficio competente copia delle documentazioni comprovanti l'effettiva apertura dell'attività commerciale o del pubblico esercizio per i periodi stabiliti dal comma 2 ed ogni altra documentazione che l'ufficio ritenesse utile al fine dell'accertamento dell'effettivo periodo di apertura ed esercizio dell'attività.
5. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, di rifiuto alla richiesta di presentazione della documentazione oppure nel caso in cui si accertasse da parte degli organi preposti al controllo, che l'attività commerciale o il pubblico esercizio non è stato aperto nel periodo richiesto, l'ufficio competente provvederà a notificare la richiesta di conguaglio del canone dovuto, calcolato senza le agevolazioni e con l'aggiunta delle sanzioni previste per omesso o ritardato pagamento di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
6. **In occasione di manifestazioni di particolare rilievo, qualificate tali dalla Giunta Comunale, sono previste riduzioni tariffarie dal 10% al 90%.**
7. **La Giunta Comunale con proprio atto determinerà la misura delle riduzioni di cui al comma precedente.**

### Art. 23 - Esclusioni soggettive ed oggettive

1. Sono escluse dall'obbligo della concessione e dal pagamento del canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province dai Comuni e loro consorzi (nonché da eventuali loro appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del DPR 22/12/1986 n. 917 per finalità istituzionali;
  - b) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui alla Sez. II del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le occupazioni effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico;
  - c) le occupazioni occasionali di cui all'art. 11;
  - d) le occupazioni realizzate con passi carrabili, griglie, lucernari, vetrocementi, tende fisse o retrattili, balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
  - e) le occupazioni che non si protraggano per più di sessanta minuti;
  - f) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap nonché qualsiasi occupazione realizzata per favorire i medesimi;
  - g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere;
  - h) le occupazioni da parte dei mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o da parte di taxi nelle aree pubbliche a ciò destinate;
  - i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - k) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - l) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
  - n) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché non eccedenti i 10 mq;
  - p) le occupazioni con cabine telefoniche e cassette per il servizio postale;
  - q) qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune di Malcesine;
  - r) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;
  - s) le occupazioni con veicoli di commercianti per l'esercizio del commercio itinerante, senza collocazione al suolo di alcunché.

### Art. 24 - Modalità e termini di pagamento - occupazioni permanenti

1. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito, in unica soluzione, all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, presso la Tesoreria Comunale, con arrotondamento all'euro superiore.
4. Il canone deve essere corrisposto ad anno solare in unica soluzione ovvero, qualora l'importo annuo sia superiore a Euro 1.000,00, può essere versato in 3 rate uguali, senza interessi, aventi scadenza il 30 Aprile, 31 Maggio e 31 Luglio: l'importo delle rate sarà calcolato: prima rata 20 %, seconda e terza 40% cadauna.
5. Il canone non è dovuto per importi annui inferiori a Euro 12,00.

### Art. 25 - Modalità e termini di versamento - occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo precedente.



2. Il canone per occupazioni permanenti non è dovuto per importi inferiori a Euro 12,00.

#### **Art. 26 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 69 del DPR 28/01/1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

#### **Art. 27 - Sanzioni**

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 5 % se effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per il pagamento del canone.
3. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta dell'80% nel caso di versamento della medesima contestualmente al canone o alle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 7 del presente Regolamento:
  - a) è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile o ricorrente, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23.12.98, n. 448;
  - b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;
  - c) alle sanzioni relative alle occupazioni abusive non si applica la riduzione prevista al comma 3 del presente articolo.
5. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso d'interesse legale (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data di contestazione del verbale.
6. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
7. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e dall'art. 20 del D.Lgs. 285/1992, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 65,00 ad € 500,00. Il procedimento sanzionatorio Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

#### **Art. 28 – Aree a terra in zona portuale**

1. Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, si applica alle aree di cui all'art. 2 comma 1. Lettera d). Sono concedibili da parte del Comune nella zona demaniale portuale a terra le aree da adibirsi ad attività commerciali ed artigianali nell'ambito delle aree assegnate dalla Regione Veneto, *in conformità al P.C.R. (Provvedimento del Consiglio regionale) del 22.11.1988 n. 794 (Pubblicato in B.U.R. della Regione Veneto del 13.01.1989 n. 2).*

#### **Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Con atto di Giunta Comunale, sulla base di quanto previsto dal codice civile in materia e dal presente Regolamento, annualmente vengono determinate le tariffe e la classificazione delle zone di cui all'art. 18.

**ZONA PRIMA**

P.zza Marconi, p.zza Pallone, vicolo Parrocchia, via D. Turazza, via Portici Umberto I, vicolo Cieco di Mezzo, via Capitanato,

**ZONA SECONDA**

Via Garibaldi, p.zza Magenta, via Bottura, p.zza V. Emanuele, via Casella, vicolo Casella, p.zza Don Q. Turazza, via Castello, via Posterna, p.zza Cavour, via Caselunghe, via Porta Orientale, via Borre, via Dosso, via Cerche, p.zza Statuto, viale Roma, via Lungolago fino al civico n. 7.

**ZONA TERZA**

Via Navene, via Paina, via Monti, via Parrocchia, via Lungolago dal civico n. 8, Centri abitati di Navene e Cassone, Monte Baldo e rimanente del territorio comunale

**TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI  
TARIFE ANNUE (riferite alla 1° cat. per metro quadro)**

**SUOLO PUBBLICO – COMPRESO TERRENI SOGGETTI AD USI CIVICI:**

1. Occupazioni con tavoli e sedie
- 1a. Occupazioni con tavoli e sedie (portico o copertura con tende con piantoni sul pavimento(maggiorazione del 15%)
2. Occupazioni effettuate con espositori di merci fino a 5 mq
- " " " da mq 5 fino a mq 10 maggiorazione del 20%
- " " " oltre 10 mq. maggiorazione del 30% €
3. Attrezzature fisse su aree pubbliche (verande/giardini d'inverno – maggiorazione del 30 %) €  
Cartelli, cavalletti, mezzi pubblicitari costituenti occupazioni singole e distributori automatici appoggiati al suolo
5. Altre occupazioni
6. Occupazioni effettuate esclusivamente con fioriere/dissuasori e simili (oltre 1/10 metro quadro) €
7. Occupazione terreni, comprese occupazioni di terreni soggetti ad usi civili

**SPAZIO SOPRSTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO:**

1. Bacheche, vetrine, insegne a bandiera, distributori automatici, e simili non appoggiati al suolo €
2. Cisterne, vasche e serbatoi interrati in genere €
3. Cavi, condutture, impianti e simili (al metro lineare) €

**RETI DI EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI**

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone e determinato con criteri ex art.62 comma 2 lettera f) D. Lgs. 446/97 per utenza (con un minimo 516,457 €) €

**TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
TARIFE GIORNALIERE (riferite alla 1° cat.al metro quadro)**

1. Tavoli e sedie €
2. Banchi di vendita , espositori di merci
3. Banchi di vendita e simili su aree mercatali – spuntisti
4. Chioschi, stand eno-gastronomici e simili
5. Attrezzature per i divertimenti ed intrattenimenti €
6. Ponteggi, recinzioni, attrezzature e materiali necessari per lavori edili e simili €
7. Occupazioni effettuate da artisti da strada e simili €
8. Altre occupazioni €

**TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
TARIFE ORARIE (riferite alla 1^ ora di occupazione in 1^ cat.al metro quadro)**

1. Occupazioni con autoveicoli ad uso privato €

**SPAZIO SOPRSTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO:**

Vedi tariffa annua, per analoga tipologia, rapportata a giorno ed aumentata del 50%

**ATTIVITA' ESERCITATE - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

1. Attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere, campeggi ecc.	<b>1,30</b>
2. Attività di esercizi commerciali, artigianali, terziarie, ambulanti (non mercatali)	<b>1,05</b>
3. Attività edilizia	<b>0,70</b>
4. Mercato settimanale	<b>0,28</b>
5. Fiere, feste e manifestazioni varie (associazioni senza scopo di lucro)	<b>0,50</b>
6. Erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, gas, telefono, ecc.)	<b>1,00</b>
7. Attività degli spettacoli viaggianti	<b>0,20</b>
8. Attività di artisti da strada e simili	<b>1,00</b>
9. Privati	<b>1,00</b>

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER "CONCESSIONI IN AFFITTANZA"**

1. Terreno ad uso agricolo, concesso a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionista – escluse malghe	<b>0,10</b>
2. Terreni concessi in <b>diritto di superficie obbligatoria</b> , sui quali sussiste <b>costruzione</b> realizzata dal concessionario e destinata a civile abitazione, pertinenza della stessa od altra attività non commerciale (es: garage, ricovero attrezzi, deposito materiali )	<b>1,00</b>
3. Terreni ad uso pertinenziale di civile abitazione ed uso rurale	<b>0,05</b>
4. Terreni concessi in <b>diritto di superficie obbligatoria</b> , sui quali sussiste <b>costruzione</b> realizzata dal concessionario e destinata ad attività commerciale (es: ristoranti, bar, rifugi, strutture ricettive)	<b>1,00</b>
5. Terreni pertinenziali a costruzione realizzata dal concessionario e destinata ad attività altra (scuole surf/vela e relativi parcheggi)	<b>1,00</b>
6. Terreni adibiti a campeggio	<b>0,60</b>
7. Verde pertinenziale, risultante da rilievo ai fini del mutamento di dest. delle terre di uso civico	<b>0,02</b>
8. Installazione manufatti (cartelli e/o simili), parco giochi, percorsi attrezzati a pagamento	<b>1,00</b>

**Qualora le costruzioni di cui ai punti 2 e 4 della presente tabella si sviluppino anche nel sottosuolo, il canone per l'occupazione di quest'ultimo verrà calcolato per la sola parte eccedente l'area di occupazione suolo, secondo il coefficiente riportato nella tabella all'art.21/BIS.**

**FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

$$C = (t \times r \times m \times k) \times n \quad \text{dove:}$$

C = canone dovuto

t = tariffa per tipologia di occupazione permanente di cui all'allegato B)

r = percentuale di riduzione corrispondente alle varie categorie di strade, di cui all'allegato A):

per la 1<sup>a</sup> categoria è pari a  $100/100 = 1,00$

per la 2<sup>a</sup> categoria è pari a  $90/100 = 0,90$

per la 3<sup>a</sup> categoria è pari a  $65/100 = 0,65$

m = superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata, come previsto dall'allegato C)

n = numero di anni per i quali è rilasciata la concessione

**FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

$$C = (t \times r \times m \times k) \times g \quad \text{dove:}$$

C = canone dovuto

t = tariffa per tipologia di occupazione temporanea di cui all'allegato B)

r = percentuale di riduzione corrispondente alle varie categorie di strade, di cui all'allegato A):

per la 1<sup>a</sup> categoria è pari a  $100/100 = 1,00$

per la 2<sup>a</sup> categoria è pari a  $90/100 = 0,90$

per la 3<sup>a</sup> categoria è pari a  $65/100 = 0,65$

m = superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, come previsto dall'allegato C)

g = numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione